

Associata a:



UNI EN ISO 9001

Organismo accreditato da ACCREDIA  
Body accredited by ACCREDIA

Presidente Nazionale  
**Carlo Ghirlanda**  
Vicepresidente Nazionale Vicario  
**Corrado Bondi**  
Vicepresidente Nazionale  
**Giovanni Cangemi**  
Vicepresidente Nazionale  
**Fabio Scaffidi Domianello**  
Vicepresidente Nazionale  
**Valerio Fancelli**  
Segretario Sindacale Nazionale  
**Lauro Ferrari**  
Segretario Culturale Nazionale  
**Bruno Oliva**  
Segretario Nazionale  
**Angela Rovera**  
Tesoriere Nazionale  
**Pasquale Di Maggio**

**A.N.D.I.**

Lungotevere R. Sanzio, 9  
00153 Roma  
Tel. 06.5833.1008  
Fax 06.5830.1633  
info@andinazionale.it  
www.andi.it

Circolare n. 062.2022.SS.P  
Prot. 796.22.SS.P

Roma, 1 giugno 2022

**AI PRESIDENTI DEI  
DIPARTIMENTI REG.LI E  
DELLE SEZIONI PROV.LI ANDI**

**AI SEGRETARI SINDACALI DEI  
DIPARTIMENTI REG.LI E  
DELLE SEZIONI PROV.LI ANDI**

**AI DIPARTIMENTI REG.LI ANDI  
ALLE SEZIONI PROV.LI ANDI**

*e p.c.* **AI COMPONENTI  
L'ESECUTIVO NAZ.LE ANDI**

Loro Sedi

*via email*

Oggetto: Sistema TS: la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate sulla violazione degli obblighi di comunicazione

*Gentili Colleghi,*

L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 22/E dello scorso 23 maggio (All.), è intervenuta sul tema della violazione degli obblighi di comunicazione al Sistema Tessera Sanitaria.

In merito si ricorda che (anche) gli iscritti all'Albo dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri devono inviare al sistema TS i dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate nei confronti delle persone fisiche, in modo da renderli disponibili per l'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Si rammenta, inoltre, che le prossime scadenze dovranno rispettare la seguente deadline:

- entro il 30 settembre 2022 l'invio al sistema TS delle spese sanitarie relative al 1° semestre 2022;
- entro il 31 gennaio 2023 l'invio al sistema TS delle spese sanitarie relative al 2° semestre 2022;
- entro la fine del mese successivo l'invio al sistema TS delle spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2023.

Venendo alla Risoluzione, essa esamina la portata del sistema sanzionatorio, ovvero di quanto previsto dall'art. 5-bis del D.lgs. n. 175/2014, che dispone che:

- in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati oggetto di invio al Sistema TS occorre applicare la sanzione di euro 100 per ogni comunicazione, con un massimo di euro 50.000;
- in caso di trasmissione tardiva ma entro 60 giorni dalla scadenza la sanzione venga ridotta a un terzo con un massimo di euro 20.000;
- nel caso di errata comunicazione dei dati la sanzione non va applicata se entro i 5 giorni successivi alla scadenza vengono trasmessi i dati corretti (ovvero, qualora l'anomalia venga segnalata dall'Agenzia delle Entrate, entro i cinque successivi a detta segnalazione).

Associata a:



UNI EN ISO 9001

Organismo accreditato da ACCREDIA  
Body accredited by ACCREDIA

Presidente Nazionale  
**Carlo Ghirlanda**  
Vicepresidente Nazionale Vicario  
**Corrado Bondi**  
Vicepresidente Nazionale  
**Giovanni Cangemi**  
Vicepresidente Nazionale  
**Fabio Scaffidi Domianello**  
Vicepresidente Nazionale  
**Valerio Fancelli**  
Segretario Sindacale Nazionale  
**Lauro Ferrari**  
Segretario Culturale Nazionale  
**Bruno Oliva**  
Segretario Nazionale  
**Angela Rovera**  
Tesoriere Nazionale  
**Pasquale Di Maggio**

**A.N.D.I.**

Lungotevere R. Sanzio, 9  
00153 Roma  
Tel. 06.5833.1008  
Fax 06.5830.1633  
info@andinazionale.it  
www.andi.it

La stessa norma, è importante sottolinearlo, prevede la disapplicazione dell'istituto del "cumulo giuridico" previsto dall'articolo 12 del D.lgs. n. 472/1997.

Nello specifico la fattispecie affrontata dalla Risoluzione afferisce alla corretta interpretazione del termine "comunicazione" quando la norma dispone che «si applica la sanzione di euro 100 per ogni comunicazione», ovvero se occorre fare riferimento:

- i) al singolo documento di spesa contenuto in ciascuna comunicazione;
- ii) al singolo file delle spese mediche inviato a tessera sanitaria;
- iii) alle spese per ciascun codice fiscale inserito nel file; iv) ad altro.

Ricordando la relazione illustrativa al citato decreto e, specificamente, la "volontà del legislatore di valorizzare la "reazione sanzionatoria" in caso di inadempimento", l'Agenzia delle Entrate specifica che il concetto di "comunicazione" contenuto nella norma va inteso con riferimento a ogni singolo documento di spesa omesso ovvero inviato errato o tardivamente al Sistema TS, "a nulla rilevando il mezzo di trasmissione (uno o plurimi file), o il numero i soggetti cui i documenti si riferiscono". La conclusione dell'Agenzia, quindi, è perentoria: la sanzione di 100 euro si applica su ogni singolo documento di spesa fino a un massimo di 50mila euro.

Vi invitiamo alla massima diffusione dei contenuti della presente circolare tra gli Associati dei Vostri territori.

Cordiali saluti.

Il Segretario Sindacale Nazionale

Dott. Lauro Ferrari

Il Presidente Nazionale

Dott. Carlo Ghirlanda

All.